

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 FEB. 2001

=====

ADDI' **20 FEB. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI: ROBILOTTA —

DELIBERAZIONE N° 247

OGGETTO: Direttiva ad ARSIAL per lo svolgimento delle attività per il campionamento e le analisi di laboratorio da effettuarsi in attuazione delle funzioni di vigilanza ai sensi del Reg. CEE n. 2078/92, della L.R. 21/98 in materia di agricoltura biologica e del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 attuativo del Reg. (CE) n. 1257/99



OGGETTO: Direttive ad ARSIAL per lo svolgimento delle attività per il campionamento e le analisi di laboratorio da effettuarsi in attuazione delle funzioni di vigilanza ai sensi del Reg. CEE n. 2078/92, della L.R. 21/98 in materia di agricoltura biologica e del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 attuativo del Reg. CE n. 1257/99.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 concernente: "Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL);

VISTO l'articolo 54 dello Statuto regionale che individua tra le funzioni attribuite alla Giunta Regionale il potere di emanare direttive e di esercitare il controllo, sia sugli organi, sia sugli atti, nei confronti degli Enti dipendenti dalla Regione;

VISTO l'ex Regolamento CEE n. 2078/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 relativo ai metodi di produzione agricoli compatibili con le esigenze dell'ambiente e cura dello spazio rurale, che istituisce un regime comunitario di aiuti, cofinanziato dal Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia (FEOGA), destinati agli imprenditori agricoli che assumono uno o più impegni coerenti con le finalità individuate dal regolamento medesimo;

VISTA la legge regionale 30 giugno 1998, n. 21 concernente "norme per l'agricoltura biologica"

VISTO il Regolamento CE n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA);

CONSIDERATO che in attuazione del Regolamento CE n. 1257/99 è stato redatto il Piano di Sviluppo Rurale per programmare gli interventi consentiti nel periodo 2000-2006, approvato con decisione della Commissione Europea C (2000) n. 2144 del 20 luglio 2000, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione 18 luglio 2000, n. 1727, ratificata con Deliberazione Consiliare 1 agosto 2000, n. 15;

VISTO il Regolamento CE 746/96 del 24 aprile 1996, con il quale la Commissione Europea ha definito alcune modalità di applicazione del Regolamento CEE 2078/92;

CONSIDERATO che il Ministero per le Politiche Agricole con decreto ministeriale n. 159 del 27 marzo 1998, ha definito un quadro normativo generale concernente "il regolamento recante norme di attuazione del Regolamento CE 746/96 in materia di controlli e scadenze";

ATTESO che con decisione della Commissione Europea C(98) 876 del 14 maggio 1998 recante "approvazione di un quadro normativo generale relativo a norme di attuazione in materia di controlli e sanzioni e recante modifica dei programmi agro-ambientali in Italia in conformità all'ex Regolamento CEE n. 2078/92 del Consiglio" è stato disposto che quanto previsto dal predetto D.M. n. 159/98, costituisce il quadro normativo di riferimento in materia di controlli e sanzioni;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Regionale del 21 aprile 2000, n. 1407 è stato affidato ad ARSIAL l'incarico relativo al campionamento ed allo svolgimento di analisi di laboratorio da effettuarsi in attuazione delle funzioni di vigilanza ai sensi dell'ex Reg. CEE n. 2078/92 ed in particolare per la verifica degli impegni assunti dagli agricoltori nell'ambito della Misura A1) "Sensibile riduzione dei concimi e/o fitofarmaci";

ATTESO che ai sensi della legge regionale n. 21/98 recante norme in materia di agricoltura biologica l'ARSIAL, nell'ambito delle attività di vigilanza alla medesima attribuite dalla stessa normativa regionale, ha avviato un servizio per il campionamento e le analisi di laboratorio per il controllo delle produzioni ottenute con il metodo dell'agricoltura biologica, così come disciplinato dal Regolamento CEE n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che gli esiti dei riscontri analitici eseguiti nell'ambito delle attività di cui al precedente capoverso, oltreché produrre effetti per il sistema dei controlli dell'agricoltura biologica, sono



strettamente correlati all'applicazione del sistema sanzionatorio previsto per gli aiuti concessi agli operatori biologici nelle misure agroambientali, sia di quelle attuative dell'ex Reg. CEE n. 2078/92 ( Misura A3 " introduzione dell'agricoltura biologica"), sia di quelle del Reg. CE n. 1257/99 (Misura F - Azione F.2 " Agricoltura biologica" del Piano di Sviluppo Rurale);

ATTESO che il Programma Regionale Agroambientale ha completato la sua fase operativa al 31 dicembre 1999, ma gli impegni assunti dai beneficiari ai sensi dello stesso Programma tra cui anche quelli relativi alle citate misure A1 e A3, essendo di durata quinquennale possono scadere nel corso dell'attuale periodo di programmazione (2000/2006) e che pertanto si rende necessario proseguire le suddette attività di vigilanza;

ATTESO che il Piano di Sviluppo Rurale ripropone l'istituzione di un regime di aiuti per misure agroambientali al fine di favorire l'introduzione di tecniche ecocompatibili o biologiche rispettose dell'ambiente, in analogia con le attività già intraprese con il precedente Programma Regionale Agroambientale attuativo dell'ex Reg. CEE n. 2078/92;

RITENUTO altresì che nell'attuale fase di programmazione di cui al citato Reg. CE n. 1257/99 è stato introdotto il criterio della "buona pratica agricola" e che, in conseguenza, tutti gli interventi agroambientali devono attenersi obbligatoriamente al rispetto della stessa, come anche gli impegni assunti a titolo di indennità compensativa per zone svantaggiate, tenuto conto che tali interventi sono disciplinati nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale dalla Misura III.1, per quanto riguarda gli impegni di natura agroambientale e alla Misura III.2 " Zone svantaggiate" per quanto concerne le indennità compensative;

CONSIDERATO che la Regione nel contesto del sistema procedurale e dei controlli del Piano di Sviluppo Rurale ha previsto, specificatamente per le azioni F.1 " Produzione integrata" e F.2 "Agricoltura biologica", ambedue incluse nella richiamata Misura III.1, l'attivazione di un servizio di analisi di laboratorio su campioni di parti vegetali e se necessario di terreno, per la verifica dell'eventuale presenza di residui relativi a prodotti chimici non consentiti;

CONSIDERATO che, se ritenuto opportuno dalla Regione anche a seguito di richieste formulate dall'Autorità nazionale o comunitaria competente in materia, possono essere realizzati campionamenti e analisi di laboratorio ai fini del controllo degli impegni assunti nell'ambito della Buona Pratica Agricola;

RITENUTO che i campionamenti e le relative analisi di laboratorio effettuate per il controllo della misura A1 del Programma Regionale Agroambientale attuativo dell'ex Reg. 2078/92 dell'agricoltura biologica, e delle misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale attuativo del Reg. CE n. 1257/99 ivi inclusa la Buona Pratica Agricola, possono effettuarsi nel rispetto dei medesimi principi e criteri di intervento, fermo restando che, sia le operazioni relative al prelievo dei campioni nonché la metodologia utilizzata per le analisi di laboratorio, siano conformi al quadro normativo di riferimento;

RITENUTO che l'Autorità responsabile deve provvedere con urgenza all'espletamento dei controlli presso le singole aziende con modalità consistenti anche nello svolgimento di indagini analitiche di laboratorio per la verifica dei residui di prodotti soggetti a divieto o limitazione d'uso;

RITENUTO che compete all'Autorità responsabile, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, individuare sia il laboratorio di analisi, sia il laboratorio di revisione presso i quali effettuare le indagini analitiche e le operazioni ad esse connesse, fermo restando la operatività di servizi già attivati con precedenti provvedimenti;

RITENUTO che il servizio di analisi dovrà essere operativo per tutto il periodo relativo alla durata dell'attuale fase di programmazione (2000-2006) e che, una volta scaduti gli impegni assunti ai sensi del Programma Regionale Agroambientale attuativo del Reg. CEE n. 2078/92, dovrà concentrarsi sull'agricoltura biologica e sulle misure di intervento del Piano di Sviluppo Rurale;

IL DIRETTORE  
Dr. Armando Ierlicca

Assessore  
per le Politiche dell'Agricoltura  
Antonello Iannarilli

ATTESO che tra le condizioni e gli impegni che si sono assunti i beneficiari degli aiuti pubblici connessi ai più volte richiamati regolamenti comunitari è previsto anche l'obbligo di consentire l'accesso in azienda per il prelievo dei campioni ai fini dell'analisi di laboratorio in argomento;

CONSIDERATA la nota della Commissione Europea n. 28501 del 13 novembre 2000 con la quale sono stati resi noti allo Stato Italiano gli esiti dei controlli effettuati dai preposti Servizi della Commissione Europea, in ordine all'attuazione del Programma Regionale Agroambientale attuativo del reg. CEE n. 2078/92;

CONSIDERATO che nella nota di cui al punto precedente è precisato che il controllo relativo ad un beneficiario deve vertere su tutti gli impegni assunti dallo stesso e che, il controllo effettuato presso il campione di aziende ottenuto sulla base dell'analisi di rischio prevista dal citato DM 159/98, deve prevedere anche lo svolgimento di analisi chimiche, in ogni caso di dubbio;

RITENUTO necessario, in relazione alle raccomandazioni formulate dai Servizi della Commissione Europea, di effettuare i campionamenti per le analisi di laboratorio presso aziende agricole incluse nel campione ottenuto sulla base dell'analisi dei rischi, per una percentuale minima predefinita pari al 2%, da calcolarsi sulla base del numero totale di domande presentate e ritenute ricevibili;

RITENUTO che la scelta del 2% di aziende come definite nel capoverso precedente, comunque ricomprese nel campione presso il quale si effettuano i controlli in loco che, come noto, si compone di un numero di aziende mai inferiore al 5% del totale delle domande ricevibili, debba essere effettuata secondo una specifica analisi dei rischi che dovrà tener conto, tra l'altro, dell'ampiezza aziendale, dell'ordinamento colturale, dell'anno di impegno, delle risultanze dei riscontri analitici effettuati nell'anno precedente;

RITENUTO necessario che, in aggiunta alle aziende preventivamente individuate secondo il criterio di cui al punto precedente, possono essere effettuati ulteriori campionamenti per le analisi di laboratorio presso aziende, sempre incluse nel campione, in relazione a specifiche esigenze formulate dalle Autorità responsabili dei controlli di cui all'art. 7 del D.M. 159/98 (Regione e Corpo Forestale dello Stato), le quali, in ogni caso di dubbio, possono richiedere l'effettuazione di campionamenti ed indagini analitiche per verificare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario;


CONSIDERATO che l'ARSIAL, in qualità di Autorità responsabile del servizio ed in ragione delle attività di vigilanza che alla stessa competono, può effettuare campionamenti per le analisi di laboratorio anche presso ditte non incluse nel campione dei controlli ottenuto sulla base dell'analisi dei rischi, fermo restando che il numero complessivo di campionamenti interessi un numero di ditte che non superi quello risultante dalla sommatoria delle aziende incluse nel campione dei controlli in loco (minimo 5% del totale delle domande ricevibili);

CONSIDERATO che, se ritenuti opportuni e necessari dalla Regione, l'ARSIAL potrà effettuare campionamenti ed analisi per il controllo degli impegni assunti nell'ambito della Buona Pratica Agricola, comunque nel rispetto del numero massimo di prelievi ed analisi calcolato sulla base dei criteri individuati nel capoverso precedente;

ATTESO che la legge regionale n. 2/95 istitutiva di ARSIAL, all'art. 2, comma 1, lettera e) espressamente prevede tra i compiti istituzionali della medesima "interventi per la realizzazione di azioni pubbliche, anche sperimentali, dirette a processi innovativi di sviluppo agricolo compatibili con i programmi regionali di tutela ambientale";

RITENUTO di poter affidare al predetto Ente strumentale della Regione l'incarico di effettuare il campionamento per le analisi di laboratorio nel rispetto dei criteri e delle modalità in precedenza indicate;

VISTO l'art. 17 della legge n. 127/1997;



## DELIBERA

Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo.

Di affidare ad ARSIAL, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 2/95, l'incarico consistente nei seguenti adempimenti:

- 1) proseguire le attività di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2000, n. 1407, concernente lo svolgimento dei campionamenti e delle analisi di laboratorio per il controllo della Misura A1 "Sensibile riduzione dei concimi e/o dei fitofarmaci" del Programma Regionale Agroambientale attuativo dell'ex Reg. CEE n. 2078/92;
- 2) di proseguire le attività di campionamento ed analisi di laboratorio eseguite dall'Agenzia nell'ambito delle attività di vigilanza alla medesima attribuite dalla L.R. n. 21/98 in materia di controlli sull'agricoltura biologica, tenuto conto che in tale ambito dovranno rientrare anche gli operatori biologici che aderiranno all'Azione F.2 "Agricoltura biologica" della Misura III.1 "Misure agroambientali" del Piano di Sviluppo Rurale attuativo del Reg. CE n. 1257/99;
- 3) di attivare le operazioni di campionamento e di analisi di laboratorio relativamente al sistema dei controlli per la verifica degli impegni assunti dagli agricoltori ai sensi delle Azioni F.1 "Produzione integrata" della Misura III.1 "Misure agroambientali" del Piano di Sviluppo rurale, attuativo del Reg. CE 1257/99, nonché, qualora richiesto da parte delle competenti Autorità nazionali e comunitarie, attivare il servizio in argomento per il controllo degli impegni assunti nell'ambito della "Buona Pratica Agricola" di cui al citato Piano di Sviluppo Rurale;
- 4) I servizi, per la realizzazione delle attività di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 ivi compresa la scelta del laboratorio di analisi e di revisione dovranno essere realizzati tempestivamente dall'ARSIAL, fermo restando la validità dei contratti in essere, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici dei servizi, tenuto conto che sia le operazioni relative al prelievo dei campioni nonché la metodologia utilizzata per le analisi di laboratorio, dovranno essere conformi al quadro normativo di riferimento;
- 5) le aziende presso le quali effettuare il campionamento per le indagini analitiche di laboratorio dovranno essere individuate nell'ambito del campione ottenuto sulla base dell'analisi dei rischi nel rispetto delle procedure previste dal DM 159/98, per almeno un numero di ditte pari al 2% da calcolarsi sulla base del numero totale delle domande ritenute ricevibili. La scelta di tali aziende dovrà essere fatta sulla base di una specifica analisi dei rischi che dovrà tener conto, tra l'altro, dell'ampiezza aziendale, dell'ordinamento colturale, dell'anno di impegno, delle risultanze dei riscontri analitici effettuati nell'anno precedente;
- 6) oltre alle aziende individuate nel rispetto dei criteri di cui al precedente punto 5) possono essere effettuati ulteriori campionamenti per le analisi di laboratorio presso ditte, sempre incluse nel predetto campione, in relazione a specifiche esigenze derivanti da ogni caso di dubbio, formulate dalle Autorità responsabili dei controlli di cui all'art. 7 del D.M. 159/98 (Regione e Corpo Forestale dello Stato);
- 7) l'Agenzia può procedere anche all'effettuazione di campionamenti ed analisi di laboratorio presso ditte non incluse nel campione ottenuto sulla base dell'analisi dei rischi nel rispetto delle procedure previste dal DM 159/98;
- 8) il numero complessivo di campionamenti dovrà interessare un numero di aziende che, in ogni caso, non dovrà essere superiore al numero di ditte di cui si compone il citato campione, che come noto non è mai inferiore al 5%.

La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

22 FEB. 2001

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE